



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2195/DecA/93 DEL 30.12.2013

Oggetto: **Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2013. Rettifica del decreto n. 973/DecA/56 del 06.08.2013.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. /DECA/

DEL

numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”;

- VISTA** la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
- VISTA** la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna)
- PRESO ATTO** che l'art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTI** gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008;
- VISTO** il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15546 del 11 luglio 2013;
- VISTO** il decreto n. 973/DecA/56 del 06.08.2013 "Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2013”;
- CONSIDERATO** che ai sensi del decreto n. 973/DecA/56 del 06.08.2013 l'aiuto relativo all'arresto temporaneo volontario di cui all'art. 2 dello stesso decreto è stato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. /DECA/

DEL

comunicato alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 736/2008.

VISTA la nota della Direzione generale degli affari marittimi e della pesca, risorse questioni giuridiche, della Commissione Europea Ref.Ares(2013)3133167 del 30.09.2013, trasmessa dal Servizio affari internazionali con nota prot. n. 26550 del 09.10.2013;

CONSIDERATO che con la nota Ref.Ares(2013)3133167 del 30.09.2013 la Commissione europea informa di avere ricevuto la sintesi delle informazioni concernente la misura di aiuto relativa all'arresto temporaneo volontario di cui all'art. 2 del decreto n. 973/DecA/56 del 06.08.2013 e mentre sottolinea di ritenere di non sollevare obiezioni sulla misura, osserva che la data di scadenza della stessa è successiva al 31 dicembre 2013. Evidenzia che l'articolo 26, comma 2, del Regolamento (CE) n. 736/2008 stabilisce che i regimi esentati in forza dello stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui all'art. 27, secondo comma (31 dicembre 2013). Dal combinato disposto delle due norme deriva, pertanto, che la durata di una misura esentata dal Regolamento di esenzione non possa protrarsi oltre il 30 giugno 2014;

CONSIDERATO inoltre che la Commissione ha sottolineato di non poter procedere con la pubblicazione della misura così come trasmessa ed ha ritenuto di proporre una delle seguenti alternative: modifica della durata della misura in maniera da renderla conforme al limite del 30 giugno 2014 oppure notifica del regime secondo le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio;

CONSIDERATO che, vista la modalità di attuazione dell'aiuto ed i tempi tecnici necessari per istruire le domande del fermo volontario, gli aiuti non potranno essere erogati prima del termine del 30 giugno 2014;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. /DECA/

DEL

RITENUTO di dover procedere a rettificare il decreto n. 973/DecA/56 del 06.08.2013 prevedendo che il regime di aiuti previsto sia notificato ai sensi Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio

DECRETA

- ART. 1**
1. Il Decreto n. 973/DecA/56 del 06.08.2013 è rettificato come descritto nei seguenti commi.
 2. Il penultimo punto dell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 4 è così modificato "Emanazione dell'atto per il provvedimento finale di concessione del premio secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 83 del 27.3.1999), che deve essere esplicitamente richiamato";
 3. L'ultimo punto dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 8) è così modificato "Prima di procedere ai pagamenti ai singoli beneficiari si accerta che sia stata adottata da parte della Commissione europea una decisione di autorizzazione del regime di aiuto per l'attuazione dell'arresto temporaneo volontario di cui all'art. 2 o che sia giustificato ritenere che la stessa Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso, in quanto risultano decorsi i termini previsti dal Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999".
 4. Il comma 1 dell'art. 9 è così modificato "Il Regime di aiuti previsto dal presente decreto per l'attuazione dell'arresto temporaneo volontario di cui all'art. 2 è notificato secondo le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 83 del 27.3.1999). Gli aiuti possono essere erogati solo dopo l'adozione da parte della Commissione europea di una decisione di autorizzazione del Regime di aiuto o dopo che sia giustificato ritenere che la stessa Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso, in quanto risultano decorsi i termini previsti dal Regolamento (CE) n.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. /DECA/

DEL

659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente alle piccole e medie imprese”.

5. Il comma 5 dell'art. 9 è così modificato "Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale provvede ad attivare tramite il Servizio affari comunitari ed internazionali le procedure per la notifica del regime di aiuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999”.

ART. 2 1. Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul www.sardegnaprogrammazione.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore
Oscar Cherchi